

3/30-32
10

LLOYD TRIESTINO

SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE - SEDE IN TRIESTE
Capitale Sociale L. 300.000.000 interamente versato

I Classe
1st Class



SERIE 131 N° 0174

CONTRATTO PER BIGLIETTO DI PASSAGGIO CONTRACT FOR PASSAGE TICKET

Da From Genova a to SHanghai Nave Vessel Victoria
Linea Partenza Line N° E.O. Sailing 13 luglio 1939 ore o'clock 15:00 Cabina Cabin 56/57 Letto Berth doppia bagno con pullman

Nomi dei passeggeri - Names of passengers	Età Age	Posti Fares	Prezzo di tariffa - Tariff rate
Signor Hans SIEDNER	ad.	UNO	Prezzo di passaggio Passage Fare Lstg. 104.---.---
Signora Käte SIEDNER	ad.	UNO	Supplementi Supplements Lstg. 104.---.---
Signora Emma RECHT	ad.	UNO	Lstg. 104.---.---
e figlio Helga SIEDNER	3	1 2	Lstg. 52.---.---
Auswanderung			meno Canale Suez Canal 10% Lstg. 364.---.---
			riduzione fam. Lstg. 36.-8.---
			suppl. bagno Sbarco Landing Lstg. 327.12.---
			3 x 8/-/ Diritti imbarcazione Embarkation Lstg. 24.---.---
			Totale - Total Lstg. 351.12.---

Nota d'ufficio
Incasato Collected MARCHI 4.219.20 al cambio di at the rate of 12.---
chiamata a carico di Helga Siedner

Incasato Collected } Deposito cauzionale Guarantee 104.---
Fondo scorta Landing money 10,18.---
100%
93,12
+ 8, -
Lstg. 250, -

Annotazioni Remarks Bordreisescheck Serie 5 N° 183
über RM 195.- ausgehändigt.

Berlino li 28 giugno 1939.-XVII.-
EL/ L 059

Agente e firma dell'Agente
agent's stamp & signature
LLOYD TRIESTINO
Società Anonima di Navigazione - Sede in Trieste
GENERALAGENTUR BERLIN

Questo biglietto non è valido se non viene presentato all'atto dell'imbarco insieme al tagliando per avvenuta interruzione del viaggio.
This ticket is not valid if not shown when embarking together with the countercheck, unless not duly endorsed in case of break of journey.



LLOYD TRIESTINO

SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE - SEDE IN TRIESTE
Capitale Sociale L. 300.000.000 interamente versato

CONTRATTO

PER

DICHIETTO DI PASSAGGIO

I CLASSE

No. 0174

Serie No. 131

somma pagata, escluso ogni diritto ed indennità od a rimborso di spese.

11) - La Società avrà piena facoltà di anticipare e prorogare la data di partenza preavvisata, e tanto nel caso in cui la Società si avvalga di questa facoltà come nel caso di ritardo, partenza per caso fortuito o di forza maggiore riguardante la nave, il passeggero non avrà diritto né a prelevare il contratto, né a risarcimento di danni, né al vitto e alloggio, né a rimborso di spese di qualsiasi natura.

12) - Se il viaggio è rotto dopo la partenza per caso fortuito o di forza maggiore riguardante la nave, è dovuto alla Società il solo intero ed il viaggio si ritiene come compiuto.

13) - La Società non risponde dell'imperizia, negligenza o colpa del Capitano, Marchista, Pilota, Equipaggio, per tutto ciò che si riferisce alla navigazione ed alle attribuzioni che la Legge ed i Regolamenti affidano alle predette persone.

14) - La Società non risponde dei danni cagionati alle persone ed alle cose dei passeggeri da rischi di mare, incendi, furti, nemici e pirati, baratteria, ordine di principe, commosse, atti di governo riconosciuto o non riconosciuto, da rischi di guerra quali che sieno i belligeranti, urti di navi, investimenti od altri avvenimenti della navigazione, scoppio, naufragio o rottura di caldaie, macchine, tubazioni o installazioni di bordo e simili. La Società nemmeno risponde per danneggiamento causato alle cose dei passeggeri da colaggio, liquidi, rottura di oggetti fragili, umidità per pioggia, acqua di mare, evaporazione. La Società non risponde per malattie in genere contratte a bordo per qualsiasi causa.

15) - Il Capitano avrà piena libertà di toccare qualunque porto o porti trovandosi o no nel suo usuale itinerario, agendo in direzione contraria ed oltre la rotta per il porto di arrivo o di destino, sia retrocedendo che avanzando in qualunque ordine e per qualunque causa in una o più volte, e tali porti, passe e deviazioni, dovranno considerarsi come nell'itinerario del viaggio, e quindi il passeggero non potrà comunque rescindere il contratto od avanzare pretese per risarcimento di danni.

16) - Il Capitano inoltre potrà omettere qualunque dei porti contemplati nell'itinerario della nave, senza che per tale fatto il passeggero possa rescindere il contratto od avanzare pretese per risarcimento di danni.

17) - Il passeggero occuperà il posto indicato nel biglietto ed in mancanza di indicazione, quello che gli sarà assegnato dal Comandante.
Per eccezionali esigenze di servizio è riservato alla Società il diritto di mutare al passeggero il posto già assegnatogli con altro equivalente, salvo gli eventuali rimborsi qualora per il nuovo posto fosse previsto un prezzo od un supplemento inferiore.

18) - Ai passeggeri tra scali nazionali verranno assegnati i posti non occupati ed impediti da viaggiatori da e per l'estero.

del suo bagaglio depositato in cabina

25) - Il trasporto del bagaglio sarà compiuto in base alla tariffa vigente all'epoca della partenza della nave.

26) - Su ogni collo di bagaglio deve essere chiaramente indicato nome, cognome, classe e destinazione del passeggero cui appartiene.

27) - Le spese d'imbarco e sbarco del bagaglio sono sempre a carico del passeggero. Il passeggero deve personalmente provvedere all'imbarco e sbarco del bagaglio, accertarsi all'atto della partenza che il bagaglio sia a bordo e curarne il ritiro a destino, non assumendo la Società che il semplice trasporto sul proprio percorso.

28) - La Società ha diritto di ritenzione e di pegno sul bagaglio, conseguentemente, qualora il passeggero si rifiuti di pagare quanto dovuto alla Società, questa ha facoltà di far vendere il bagaglio a mezzo di pubblici mediatori, senza autorizzazione giudiziale fino a concorrenza del pagamento integrale di ogni somma dovuta.

29) - È severamente proibito ai passeggeri di porre nel bagaglio materie esplodenti od infiammabili. In caso di infrazioni il Capitano è autorizzato a sequestrare il bagaglio ed a distruggerlo senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero sarà inoltre tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dalle infrazioni a tali prescrizioni.

30) - Sia per i bagagli depositati in stiva che per quelli in cabina, la Società non assume alcuna responsabilità per qualsiasi avaria dipendente dagli ordinari rischi di navigazione.

31) - La Società non risponde assolutamente degli oggetti di valore e del denaro contenuti nei bagagli. Il passeggero ha facoltà di affidarli in custodia al Commissario dal quale dovrà farsi rilasciare apposita ricevuta.

32) - In caso di perdita, danneggiamento, manomissione o avaria del bagaglio, dipendente da cause imputabili alla Compagnia, la responsabilità della stessa è limitata sino alla condizionale del seguente massimo: Lit. 200 per collo (o Lit. 1000 al massimo per tutto il bagaglio) per passeggeri di prima classe, Lit. 100 per collo (o Lit. 500 al massimo per tutto il bagaglio) per passeggeri di seconda classe, seconda economica, classe turistica o terza classe, Lit. 50 per collo (o Lit. 250 per tutto il bagaglio) per passeggeri di ponte.

33) - Ogni reclamo per danneggiamento, manomissione od avaria del bagaglio deve essere presentato dal passeggero al Comando di bordo prima che il bagaglio abbandoni la nave.

34) - Per i bagagli immessi nelle stive, l'accertamento di qualsiasi secondizionamento o danno, dev'essere in contraddittorio con la Compagnia.

19) - La Società non è responsabile per danni cagionati alle persone ed alle cose dei passeggeri da rischi di mare, incendi, furti, nemici e pirati, baratteria, ordine di principe, commosse, atti di governo riconosciuto o non riconosciuto, da rischi di guerra quali che sieno i belligeranti, urti di navi, investimenti od altri avvenimenti della navigazione, scoppio, naufragio o rottura di caldaie, macchine, tubazioni o installazioni di bordo e simili. La Società nemmeno risponde per danneggiamento causato alle cose dei passeggeri da colaggio, liquidi, rottura di oggetti fragili, umidità per pioggia, acqua di mare, evaporazione. La Società non risponde per malattie in genere contratte a bordo per qualsiasi causa.

20) - Le spese di trasbordo tanto per il passeggero che per il bagaglio come pure di vitto e alloggio in attesa del trasbordo sono a totale carico del passeggero.

21) - In nessun caso la responsabilità della Società si estende ad avvenimenti verificatisi fuori della propria nave. Ogni altro trasporto, compreso quello a mezzo di imbarco, per raggiungere la nave e per allontanarsene, come pure qualsiasi combinazione di escursioni o viaggi a terra, sono effettuati unicamente per conto e per comodità del passeggero, a rischio del passeggero stesso e senza alcuna responsabilità da parte della Società.

22) - È quindi convenuto d'accordo che il passeggero accettando biglietti, servizi, sistemazioni per escursioni o viaggi a terra, non ha alcun titolo per avanzare reclami di sorta contro la Società, e che questa non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi infortunio o danno alla persona o alla proprietà del passeggero stesso mentre questi si reca da bordo della nave a terra, oppure da terra a bordo, o durante la di lui permanenza in terraferma.

23) - La Compagnia s'incarica di far pervenire ai passeggeri, sempre che sia possibile, tanto nei porti di partenza e di arrivo, che negli scali intermedi toccati dalle sue navi, le lettere ed i telegrammi che fossero loro indirizzati a suo mezzo.

24) - La Compagnia ha preso tutte le disposizioni necessarie per assicurare il miglior andamento di tale servizio, ma non assume alcun impegno, declinando ogni e qualsiasi responsabilità per ritardi od errori che potessero impedire in qualunque modo la consegna della corrispondenza.

25) - Il prezzo di passaggio indicato nel biglietto è stato fissato in parte con riguardo alla responsabilità assunta dalla Società. Nessun accordo, variazione o cambiamento che possa creare responsabilità diversa da quella definita nel contratto per biglietto, potrà essere valido se non sarà fatto per iscritto e firmato da funzionari della Compagnia, debitamente autorizzati e muniti di poteri.

26) - La Società non accorda risarcimento alcuno per biglietti smarriti oppure utilizzati soltanto parzialmente.

27) - Il contratto per biglietto, per quanto non è regolato dalle susseguite clausole, è sottoposto al Codice di Commercio Italiano.

28) - Tutte le controversie che fossero per sorgere in dipendenza e in relazione al contratto per biglietto, dovranno essere promosse innanzi all'Autorità giudiziaria di Trieste, delegandosi espressamente alla competenza di qualsiasi altra Autorità anche in dipendenza di connessione di causa.

Sbarcato

Reimbarcato